

Deliberazione /2026/VSG

*Repubblica italiana**Corte dei conti**Sezione del controllo per la Regione Sardegna*

composto dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Primo Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario (relatore)
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella Camera di consiglio del 15 settembre 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla **revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e/o indirettamente, dal Comune di Cagliari alla data del 31 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP).**

VISTI gli articoli 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione;**VISTO** il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;**VISTO** lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e successive modifiche e integrazioni;**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi*

sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato *"Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate"*;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 14 giugno 2000 di approvazione del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/2017/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione n. 27/2026/INPR del 30 gennaio 2026, con la quale la Sezione di controllo ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2026 con riferimento all'attività di monitoraggio della razionalizzazione delle partecipazioni societarie *ex art 20 TUSP*;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 12/2026 dell'11 febbraio 2026 che attribuisce al Referendario Raffaele Giannotti l'attività di verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dai Comuni capoluoghi di Enti locali intermedi (Città metropolitana e Province);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Cagliari n. 169 del 9 dicembre 2025 e relativi allegati, avente ad oggetto *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2024 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 19/8/2016"*, trasmessa mediante il sistema informativo Con.Te, nonché gli ulteriori elementi informativi acquisiti in sede istruttoria;

VISTA la nota n. 5668 del 8 settembre 2026 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la discussione in camera di consiglio;

VISTA l'ordinanza n. 19/2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio in data odierna per le determinazioni conclusive;

UDITO il relatore Ref. Dott. Raffaele Giannotti;

FATTO E DIRITTO

1. La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. disciplinante la *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, dispone che le amministrazioni pubbliche procedano, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *«con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*, specificando espressamente che *«le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»*.

Il successivo comma 3 dispone che *«I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4»*.

Sotto il profilo della competenza, per quanto concerne i Comuni, il provvedimento di revisione ed eventuale razionalizzazione deve essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale, come può desumersi anche dall'art. 42, comma 2, lettera *e*, del decreto legislativo. n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 7, comma 1, lettera *c*, TUSP, che attribuiscono al Consiglio comunale l'adozione di decisioni ascrivibili alla materia della detenzione di partecipazioni societarie.

In base a quanto disposto dalla suddetta norma, l'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni - avviata con la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 TUSP quale misura *una tantum* - assume, dunque, carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all'esame

dell'assetto complessivo delle società partecipate.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno, avendo riguardo alla situazione delle partecipazioni esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, come si ricava dalla tempistica declinata dall'art. 26 TUSP, secondo cui *“alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*.

Nello specifico, l'art. 20, comma 2, TUSP prevede l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie qualora ricorrano, alternativamente, le seguenti ipotesi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (cioè, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o che, comunque, non rientrano nelle altre ipotesi indicate dall'art. 4);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti adottati devono essere trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, alla struttura di monitoraggio presso il MEF di cui all'art. 15 TUSP, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione dei provvedimenti in questione, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che «la

revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017» e che gli «esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni", per le verifiche di rispettiva competenza» (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Si deve rammentare che la trasmissione dei piani alla Corte dei conti non assolve mere finalità conoscitive, ma è funzionale allo svolgimento di *“una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità”*, finalizzata a verificare la conformità del piano, e dei conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni contenute o richiamate negli artt. 20 e 24 TUSP (Corte conti, SS.RR. controllo, deliberazione n. 19/2020/REF del 2 dicembre 2020; Corte conti, SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 16/2019/EL del 22 maggio 2019), controllo il cui esito negativo, sebbene privo di immediati effetti cogenti, può comunque stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (Corte conti, Sez. Aut., deliberazione n. 29/2019/FRG del 20 dicembre 2019) ovvero condurre, nei casi più gravi e quando ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione di possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (cfr. art. 52 C.g.c.).

In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in consequenzialità con le indicazioni già rese relativamente alla revisione straordinaria (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha elaborato, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo, corredate da un modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR), nelle quali viene rimarcata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e la conseguente esigenza di una costante ed accurata riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni afferenti le partecipazioni presenti nel proprio portafoglio societario (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Nella giurisprudenza contabile si è altresì consolidato l'indirizzo secondo cui la rilevazione, in sede di revisione periodica, di una delle situazioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP non vincolerebbe di per sé l'amministrazione a dismettere la partecipazione (mediante alienazione della stessa ovvero scioglimento della società),

potendo l'Ente – nell'esercizio della propria discrezionalità – determinarsi nel senso del mantenimento della partecipazione previa adozione di altre misure di razionalizzazione, individuate in relazione alle peculiarità del caso concreto (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 4/2016/VSG; Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 272/2021/VSG; Corte dei conti, Sez. reg. contr. Liguria deliberazione n. 69/2023/VSG).

Nell'esercizio di tale potere discrezionale l'amministrazione dovrà comunque operare nel rispetto dei parametri di legittimità dell'azione amministrativa, ciò implicando la necessaria conformità delle scelte di razionalizzazione – sindacabili da questa Corte sotto il profilo della legittimità/regolarità in sede di verifica dei piani di revisione - ai canoni di proporzionalità, ragionevolezza, logicità e adeguatezza al perseguimento dei fini previsti dal legislatore (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 47/2021/GEST).

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del TUSP introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sulla *"mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali"* e comporta *"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"*.

Per quanto concerne il piano civilistico, l'art. 24, comma 5, TUSP dispone che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione nei termini previsti dalla normativa, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la società è liquidata in denaro in base ai criteri previsti dall'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c., fermo restando il potere di alienare la partecipazione.

2. I provvedimenti di razionalizzazione adottati dal Comune di Cagliari.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24 TUSP, il Comune di Cagliari ha inizialmente adottato la deliberazione Consiglio comunale n. 161 del 7 novembre 2017 concernente la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare ovvero da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP.

In seguito, il Comune, in applicazione dell'art. 20 TUSP, ha provveduto ad adottare i correlati successivi piani di ricognizione periodica, approvati rispettivamente con le seguenti delibere consiliari:

- n. 186 del 18 dicembre 2018, revisione ordinaria al 31 dicembre 2017;
- n. 121 del 17 dicembre 2019, revisione ordinaria al 31 dicembre 2018;
- n. 166 del 22 dicembre 2020, revisione ordinaria al 31 dicembre 2019;
- n. 183 del 4 dicembre 2021, revisione ordinaria al 31 dicembre 2020;
- n. 169 del 6 dicembre 2022, revisione ordinaria al 31 dicembre 2021;
- n. 183 del 20 dicembre 2023, revisione ordinaria al 31 dicembre 2022;
- n. 132 del 3 dicembre 2024, revisione ordinaria al 31 dicembre 2023.

In questa sede saranno oggetto di valutazione le risultanze della attività di ricognizione periodica svolta dall'Ente in relazione alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024, oggetto della deliberazione n. 169 del 9 dicembre 2025.

Resta fermo che, ove funzionale alle valutazioni del Collegio e tenuto conto del carattere necessariamente continuativo dell'attività di revisione, potranno essere richiamate e considerate le risultanze dei piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

3. La revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024.

Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cagliari alla data del 31 dicembre 2024 sono state oggetto di revisione ordinaria con la richiamata deliberazione consiliare n. 169 del 9 dicembre 2025.

Dev'essere evidenziato, in primo luogo, che il medesimo atto deliberativo è stato trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, TUSP, mediante il sistema informativo Con.Te. (prot. ricezione n. 5215 del 22 dicembre 2025), con le allegate *Relazione Tecnica* (Allegato A), *Relazione sull'attuazione del piano straordinario* (Allegato B) e il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti n. 72 del 5 dicembre 2025.

Nel piano l'Ente ha relazionato merito alle partecipazioni societarie dirette e indirette, quest'ultime limitatamente a quelle detenute per il tramite del Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM) s.p.a.; non ha effettuato la revisione delle partecipazioni non societarie e di quelle indirette detenute tramite il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP), che sono state comunque elencate (cfr. Relazione tecnica: SEZIONE 4 - Le

partecipazioni non rientranti nella ricognizione periodica - 4.1 Partecipazioni societarie indirette e 4.2 Partecipazioni non societarie).

In particolare, nella delibera consiliare e nella relazione allegata l'Ente ha motivato l'esclusione dalla ricognizione delle partecipazioni indirette detenute tramite il CACIP *"in quanto il CACIP stesso deve adottare un autonomo provvedimento"*, richiamando gli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanati il 20 novembre 2019", precisano che la nozione di Organismo *"tramite"* non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all'articolo 31 del D.Lgs n.267 del 18 /08/2000 (T.U.E.L.) che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute".

Nel piano l'Ente ha relazionato (Allegato B) in merito allo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione deliberate in occasione del piano di revisione straordinario e della revisione al 31 dicembre 2017: la liquidazione della Società Ippica di Cagliari Srl (procedura ancora in corso), della Multiservizi Srl (conclusa) e del Consorzio Movincom Scarl (conclusa); la fusione/incorporazione della Technomobility Srl (conclusa). Nei successivi piani di ricognizione annuale non sono state deliberate altre azioni di razionalizzazione.

La situazione delle partecipazioni societarie e delle altre partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 dal Comune di Cagliari può essere delineato nella seguente tabella:

Società partecipate	Ambito di operatività	Partecipazione	
		diretta	indiretta
Con Mot M) s.p.a.	trasporto pubblico locale	67,50%	
ITS Città Metropolitana società consortile a r.l.	realizzazione e gestione di sistemi di alta tecnologia per l'ottimizzazione della mobilità pubblico/privata	27,39%	14,83% (tramite CTM s.p.a.)
Parkar s.r.l.	gestione parcheggi	58,33%	28,13% (tramite CTM s.p.a.)
Abbanoa s.p.a.	gestione servizio idrico integrato	6,31%	
EGAS (ex A.T.O.) autorità ottimale d'ambito	programmi e gestione delle attività di gestione della risorsa idrica	6,66%	
Società Ippica di Cagliari s.r.l. in liquidazione	gestione Ippodromo comunale	69,57%	
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP)	Gestione dell'area industriale di Cagliari – Macchiareddu - Sarroch	30%	
Tecnocasic s.p.a.	servizi di trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e tossici-nocivi, di		100% (tramite CACIP)

	fanghi biologici e di origine industriale e di acque reflue		
Zona Franca di Cagliari soc. consortile per azioni	gestione zona franca presso porto canale di Cagliari		50% (tramite CACIP)
Consorzio per la reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini - Cagliari (CREA)	consulenza per le imprese (in liquidazione dal 2017)		2,31% (tramite CACIP)
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	gestione del Teatro lirico cittadino	40%	
Consorzio parco naturale regionale "Molentargius - Saline"	gestione area naturale protetta	45%	

Fonte: elaborazione Cdc su dati Comune Cagliari (deliberazione C.c. n. 169/2025 e sezione "Amministrazione trasparente" sito *web* istituzionale)

Tanto premesso, dall'esame della già menzionata deliberazione consiliare n. 169 del 2025 con relazioni allegate e di quelle precedentemente adottate, nonché della documentazione reperita sul sito *web* istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente - Enti e Fondazioni") emerge il seguente quadro di analisi.

3.1 Partecipazioni societarie

Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM) s.p.a.: è la società di gestione del trasporto pubblico locale, partecipata dal Comune di Cagliari al 67,50%, dalla Città metropolitana di Cagliari al 25% e dal Comune di Quartu S. Elena al 7,50%. L'Ente designa tre componenti del Consiglio di Amministrazione su cinque ed esercita sulla società il controllo diretto solitario attraverso la maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea. Nel corso del 2024 il numero medio dei dipendenti è stato 817.

L'attività svolta è qualificabile come "*servizio di interesse generale*" ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del TUSP, in quanto ha per oggetto la gestione del trasporto pubblico locale in forza di contratto di servizio sottoscritto con la Regione autonoma della Sardegna.

Nello specifico, il trasporto pubblico locale rientra tra i servizi pubblici locali, nella specie tra quelli a rete di rilevanza economica.

Al riguardo, l'art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022 pone in capo agli enti territoriali l'obbligo di effettuare annualmente – contestualmente alla revisione ordinaria delle proprie partecipazioni ex art. 20 TUSP – la "*ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori*". Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, "*il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati*

nel contratto di servizio (...)", nonché "la misura del ricorso (...) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti". Tuttavia, per questa tipologia di servizi a rete sono tenuti a redigere la relazione ex art. 30 TUSP gli enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica come il TPL, il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale). Ciò, alla luce del dato letterale del citato art. 30 "per ogni servizio affidato", che va interpretato nel senso che la ricognizione vada effettuata dall'Ente affidante il servizio.

Nel caso di specie, la Regione Sardegna ha affidato i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e metrotranviario ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 22.11.2021, che ha disposto la ridefinizione dei contratti di servizio fino al 31.12.2023, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1370/2007. Tale scadenza è stata poi portata al 31 dicembre 2026 con la legge regionale del 23 ottobre 2023, n. 9 art. 139, nelle more dell'attuazione della riforma del TPL e del trasferimento delle competenze all'ente di bacino. Pertanto, sono attualmente in capo alla Regione i contratti di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, tra cui quello con la C.T.M. S.p.a. A tal proposito, la Regione Sardegna ha approvato la *"SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022 RELAZIONE UNICA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVA AI SEGUENTI CONTRATTI:*

CONTRATTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO TRA RAS E ARST S.P.A.

CONTRATTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE METROTRANVIARIO TRA RAS E ARST S.P.A.

CONTRATTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO TRA RAS E VARIE AZIENDE RICOGNIZIONE PERIODICA ANNO 2024 " (Cfr. sito web ANAC).

Fermo restando quanto precede, rimane comunque in capo all'Ente la verifica della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP.

Sul punto, nella Relazione tecnica allegata alla delibera C.C. n. 169/2025, l'Ente ha analizzato sinteticamente i parametri di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, decidendo per il mantenimento della partecipazione senza interventi.

In particolare, l'Ente ritiene che all'esito della revisione *"il mantenimento della partecipazione è giustificato in considerazione del 'Servizio di interesse generale' svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a) ed in funzione del Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna (il cui termine di scadenza, originariamente fissato al 31/12/2023, è stato prorogato fino al 31/12/2026 con deliberazione della Giunta Regionale n. 43/24 del 07/12/2023 - atto aggiuntivo repertorio n. 74/2023 sottoscritto in data 27/12/2023)."*.

Abbanoa s.p.a.: la società è il gestore unico del servizio idrico integrato dell'ambito regionale e il Comune detiene il 6,31% del capitale sociale. La gestione del servizio (*in house providing*) è stata affidata ad Abbanoa s.p.a. dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), soggetto istituzionale regolatore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale Sardegna n. 4/2015 e s.m.i., (deliberazione Autorità Ambito - oggi EGAS - n. 25 del 29 dicembre 2004) dall'1 gennaio 2005. La società è soggetta al controllo analogo dell'EGAS. Il Comune di Cagliari ha deciso il mantenimento senza interventi della partecipazione societaria.

ITS Città Metropolitana società consortile a r.l.: è la società consortile che persegue la realizzazione e gestione di sistemi di alta tecnologia per l'ottimizzazione della mobilità pubblico/privata. L'Ente detiene direttamente il 27,39% del capitale sociale e indirettamente il 14,83% tramite CTM s.p.a. (pari al 67,50% della quota del 21,97% detenuta dalla società CTM). Nella delibera C.C. 169/2025 è specificato che: *"il Comune di Cagliari esercita il controllo analogo congiunto, unitamente ad altri enti territoriali e ad una società a partecipazione interamente pubblica, sulla società ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l., che riveste, pertanto, ai sensi del succitato articolo 2, comma 1, lettera o), del T.U.S.P. la natura di società in house nel rispetto dei vincoli normativi, nazionali e comunitari, che qualificano e disciplinano tale figura giuridica"*.

Nella Relazione tecnica allegata alla citata delibera l'Ente ha analizzato sinteticamente i parametri indicati dall'art. 20, comma 2, TUSP, concludendo per il mantenimento della partecipazione senza interventi.

Con riguardo alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex artt. 17, comma 5, e 30 del decreto legislativo n. 201/2022, nella delibera consiliare ne è stata esclusa la doverosità, poiché il Comune di Cagliari ha ritenuto che la Società in parola *“presta i suoi servizi esclusivamente a favore dei propri soci e non riveste, pertanto, la qualifica di società che svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica, ma, bensì, può essere più propriamente definita come società che esercita l'attività prevista dalla lettera d) dell'articolo 4 del T.U.S.P. ovvero la “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”.*

All'esito della revisione, pertanto, l'Ente ha deciso per il mantenimento della partecipazione *“in considerazione della natura strumentale della società che esercita un 'Servizio di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento' ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del T.U.S.P.”.*

Parkar s.r.l.: è la società che si occupa della gestione dei parcheggi a pagamento, di cui il Comune detiene il direttamente il 58,33% del capitale sociale e indirettamente il 28,13% tramite CTM s.p.a. (pari al 67,50% della quota del 41,67% detenuta dalla società CTM). La società è soggetta a controllo diretto da parte dell'Ente e nomina dell'amministratore unico. Il numero medio dei dipendenti nel corso del 2024 è stato di 48 unità.

Nella *Relazione tecnica* allegata alla delibera C.C. n. 169/2025 l'Ente ha analizzato sinteticamente i parametri indicati dall'art. 20, comma 2, TUSP, decidendo per il mantenimento della partecipazione senza interventi *“in considerazione della natura della società che è stata acquisita direttamente ed esercita un servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P. Per completezza, è allegata alla presente, la relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del TUSP, approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 183 del 21/12/2023”.*

Nel corso del 2024 l'Ente ha acquisito l'intero capitale sociale della Parkar s.r.l., finalizzato allo affidamento diretto alla stessa del servizio pubblico locale a rilevanza economica della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento siti nel territorio del

comune di Cagliari (sia in superficie che in struttura), secondo il modello dell' *in house providing*.

In particolare, l'operazione di acquisizione della partecipazione, descritta nella Relazione tecnica, è stata decisa con la deliberazione del Consiglio comunale n. 183 del 21/12/2023 avente ad oggetto *"Acquisto partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l. ai sensi degli articoli 3-4-5-7-8 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica-T.U.S.P.)"*. Su quest'ultima la Sezione, con deliberazione n. 58/2024/PASP, ha dichiarato il non luogo a procedere, in quanto *"può concludersi che l'operazione in esame sia assimilabile a quelle operazioni straordinarie che sono escluse dall'ambito di applicazione del citato art. 5. Infatti, il Comune che incrementa la propria partecipazione ha, come più volte ribadito, già lo status di socio, seppure attraverso una partecipazione indiretta"*.

Nella citata relazione è riportata la successione degli atti adottati a valle della decisione di acquisizione della partecipazione, in particolare: deliberazione della Giunta comunale n. 248 del 27/12/2024 di *"affidamento diretto alla società in house Parkar S.r.l. della concessione di servizio di gestione dei parcheggi nelle aree di sosta allestite nella città di Cagliari-approvazione schema di contratto di servizio"*, pubblicata, in data 21/01/2025, sul sito dell'Anac; *"stipulazione del contratto di servizio e affidamento in house alla società Parkar S.r.l. in data 31/03/2025 con determinazione del Dirigente Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti"*.

Con riferimento alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori *ex art. 30* del decreto legislativo n. 201/2022, nella delibera in esame è specificato che le citate disposizioni *"non trovano applicazione con riferimento alla società in house Parkar Srl in quanto la compiuta acquisizione della natura giuridica di società in house è avvenuta nell'anno 2025, al momento della stipulazione del contratto 31/03/2025"*.

Società Ippica di Cagliari s.r.l. in liquidazione: l'oggetto sociale della società è *"promuovere l'allevamento e produzione del cavallo sardo e lo sport ippico in Sardegna, favorendo l'allevamento di cavalli da sella e lo svolgimento delle manifestazioni sportive"*.

Il Comune detiene direttamente il 69,57% del capitale sociale, mentre il 16,05% è detenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Cagliari e il 14,38% è

detenuto dall'Agenzia regionale AGRIS. La società, soggetta a controllo diretto da parte dell'Ente, è in liquidazione.

Nella *Relazione tecnica* allegata alla delibera C.C. n. 169/2025 l'Ente ha dichiarato che: *“in data 26/01/2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. Alla luce dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., si ribadisce quanto già indicato nei piani precedenti e cioè che le attività svolte dalla Società non possono essere in alcun modo considerate 'strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali' del Comune di Cagliari”*. Con riferimento allo stato della procedura di liquidazione in corso, il Comune ha dichiarato che *“la tempistica per il completamento delle operazioni di liquidazione della società dipende da alcuni contenziosi le cui cause legali sono ancora in corso, nonché dal completamento della procedura di fallimento della società Turist S.r.l. in fallimento, nei confronti della quale la Società Ippica vanta un credito di € 190.295,38 ammesso dal Tribunale di Cagliari al passivo della procedura. La procedura di liquidazione, ha richiesto la definizione della valutazione del compendio immobiliare. Sono state avviate le interlocuzioni tra i soci per la definizione della destinazione del compendio e, conseguentemente, dei reciproci rapporti.”*.

Alla luce di tutto quanto precede, nella relazione allegata alla delibera in esame, con riferimento alle partecipazioni societarie, il Comune di Cagliari così conclude: *“Il “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cagliari” presenta una struttura ed una composizione tale da non richiedere ulteriori azioni di razionalizzazione rispetto a quelle indicate ed a quelle già attuate negli anni scorsi.*

In particolare, per quanto attiene le partecipazioni di natura societaria, i soggetti partecipati hanno oggetto sociale e svolgono attività rientranti nella definizione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P. e soddisfano pienamente il requisito della rispondenza alle funzioni istituzionali dell'ente pubblico territoriale, ai sensi della lettera d) del medesimo articolo 4.

Ad esclusione della Società Ippica S.r.l. in liquidazione, le altre società partecipate non hanno presentato situazioni economico-finanziarie e patrimoniali tali da poter provocare riflessi negativi sugli equilibri di bilancio dell'Ente”.

3.2 Altre partecipazioni non societarie

Di seguito si riportano le partecipazioni dirette in altri organismi, che non sono state oggetto di esame nel piano di revisione di cui alla delibera C.C. 169/2025:

Ente per il Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS): l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna è stato costituito in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (*Norme in materia ambientale*) e della L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i. per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale.

In merito a quest'ultima circostanza, si precisa che gli enti di governo dell'ambito sono enti di secondo grado a partecipazione obbligatoria da parte degli enti locali ricadenti nella perimetrazione territoriale d'ambito, ai sensi dei commi 1 e 1-bis del d.lgs. 152/2006 (come modificati dall'art. 7, comma 1, lettera b) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164). Conseguentemente, la partecipazione del Comune (6,66% del capitale sociale) non è soggetta alla razionalizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 TUSP.

Consorzio parco naturale regionale "Molentargius - Saline": il Consorzio, costituito in forma di Consorzio fra gli Enti locali ai sensi dell'art. 31 TUEL, gestisce l'area naturale protetta del parco naturale regionale "Molentargius - Saline", ai sensi della legge regionale Sardegna n. 5/1999. Il Comune di Cagliari detiene il 45% delle quote consorziali, il Comune di Quartu S. Elena il 45%, il Comune di Quartucciu il 4%, il Comune di Selargius il 3% e la Città metropolitana di Cagliari il restante 3%. L'Ente designa un componente del Consiglio di Amministrazione; nel corso del 2024, il numero medio dei dipendenti è stato pari a cinque.

Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP): il Consorzio è stato istituito nel 1961 e si occupa della gestione logistico-amministrativa e dei servizi alle imprese dell'area industriale di Cagliari - Macchiareddu - Sarroch. La partecipazione comunale è pari al 30% del capitale sociale. L'Ente partecipa al Consorzio insieme alla Città metropolitana di Cagliari (40%) e ad altri Comuni dell'area vasta del Capoluogo regionale; nomina un componente del Consiglio di amministrazione.

La legge regionale sarda n. 10 del 2008 ha delineato una riforma dei consorzi industriali, prevedendo un ruolo determinante degli Enti locali nella relativa gestione e nella responsabilità delle scelte. In base alla citata legge regionale, il Consorzio in parola ha

natura di "consorzio di Enti locali", ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL).

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari: è una fondazione lirico-sinfonica di diritto privato a partecipazione pubblica, ai sensi del decreto legislativo n. 367/1996 e s.m.i. e della legge n. 160/2016, costituita da Stato, Regione autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari, che vi partecipa al 40%.

Nella relazione allegata alla delibera in esame, il Comune di Cagliari così conclude:
"Per quanto attiene alle partecipazioni non societarie, si tratta di o di partecipazioni previste da norme di legge regionale, oppure di partecipazioni in enti aventi finalità comunque riconducibili a servizi di interesse generale, sulle quali l'Amministrazione comunale ha significativamente adeguato il proprio livello di responsabilizzazione con l'obiettivo di evitare eventuali ricadute negative sul proprio Bilancio e realizzare un contenimento ed una razionalizzazione delle risorse pubbliche impiegate nel rispetto delle normativa vigente".

3.3 Partecipazioni societarie indirette

Di seguito si riportano le partecipazioni indirette detenute dal Comune di Cagliari attraverso il CACIP, che non sono state oggetto di esame nel piano di revisione di cui alla delibera C.C. 169/2025:

Tecnocasic s.p.a.: la società si occupa di servizi ambientali, è controllata al 100% dal CACIP, consorzio a sua volta partecipato al 30% dal comune di Cagliari.

Zona Franca di Cagliari soc. consortile per azioni: la società si occupa della gestione della zona franca doganale (*Cagliari Free Zone – CFZ*) istituita presso porto canale di Cagliari e dei relativi servizi ad amministrazioni e imprese ed è partecipata al 50% dal CACIP, consorzio a sua volta partecipato al 30% dal Comune di Cagliari (cfr. sito *web* www.cagliarifree.zone). Il restante 50% del capitale sociale è detenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Consorzio per la reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini – Cagliari (CREA) in liquidazione: il consorzio è stato fondato nel 2004 con la finalità di attuare l'accordo di programma per la riqualificazione del polo chimico dell'area industriale di Cagliari e Assemini e fornire consulenza alle imprese. Costituisce una partecipazione indiretta del Comune di Cagliari (2,31%) tramite il CACIP che detiene

il 7,70% del capitale sociale. Il Consorzio è in liquidazione volontaria dal 24 luglio 2019.

Con riferimento a questa tipologia di partecipazioni, l'Ente ha rappresentato di aver riscontrato *“maggiori criticità nell'applicazione delle norme, proprio in considerazione della natura indiretta della partecipazione, soprattutto quando la partecipazione principale, dalla quale discende la partecipazione indiretta, non è di controllo. Questo quadro produce un gap informativo a svantaggio del Comune che, sebbene sia notevolmente migliorato rispetto al passato, ostacola una incisiva attività di controllo e di valutazione in ordine alla validità dei processi produttivi in relazione alla loro efficienza, efficacia ed economicità ed alla possibilità di definire il rapporto tra le risorse utilizzate/impegnate ed i risultati raggiunti”*.

4. Considerazioni conclusive.

Il Comune di Cagliari ha adottato la deliberazione di ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2024 nei termini di legge con atto del Consiglio Comunale n. 169 del 9 dicembre 2025, trasmesso a questa Sezione mediante il sistema informativo ConTe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20, commi 3 e 4, TUSP.

Tanto premesso, può osservarsi che l'Ente ha motivato in modo sufficientemente adeguato in ordine al mantenimento delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, limitatamente a quelle partecipate tramite la CTM Spa, e sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione a suo tempo deliberato.

Nel merito si rileva la conclusione delle procedure di dismissione e liquidazione decise in relazione a Movincom società consortile a r.l., Technomobility s.r.l. e Multiservizi s.r.l., mentre perdurano a distanza di anni dalla decisione adottata le procedure di liquidazione delle partecipazioni diretta nella Società Ippica di Cagliari s.r.l. ed indiretta nel Consorzio per la reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini - Cagliari (CREA).

Al riguardo, la Sezione prende atto degli aggiornamenti forniti in merito alla liquidazione della Società Ippica di Cagliari e, al contempo, rammenta l'importanza di chiusura delle procedure in corso.

Come noto, la liquidazione costituisce una delle tre fasi della procedura di scioglimento di una società, che si articola nelle seguenti fasi: 1) accertamento della causa di scioglimento; 2) apertura della liquidazione con nomina del liquidatore; 3)

estinzione della società con la cancellazione dal registro dell'impresa. In effetti, la normativa non prescrive un termine specifico per la chiusura della procedura e stabilisce che: *“salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”*.

Ciò nonostante, l'assenza di un termine finale per la conclusione della procedura liquidatoria non abilita a protrarre il procedimento oltre ogni ragionevole durata, immobilizzando risorse pubbliche ed esponendosi al rischio della lievitazione dei costi, ivi inclusi quelli relativi ai compensi dei liquidatori e del collegio sindacale.

Sul punto, si richiama la deliberazione n. 19/SSRRCO/2020, con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo nel referto sui piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, al punto 1.7.1, ribadiscono tra l'altro che: *“L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”*.

Conseguentemente, il Collegio invita l'Ente a proseguire il monitoraggio delle procedure liquidatorie ed a compiere le azioni di competenza per agevolarne la conclusione, al fine di evitare che l'aggravio dei costi derivanti dalla liquidazione si rifletta negativamente sugli equilibri finanziari del medesimo; raccomanda, altresì, di inserire nel prossimo piano di revisione periodica (*rectius* relazione sullo stato di attuazione) più dettagliate informazioni circa lo stato delle procedure di liquidazione e le misure adottate per il completamento tempestivo delle stesse.

Proseguendo nel merito, il Collegio rileva altresì l'esclusione dal piano di ricognizione degli altri organismi non societari a cui l'Ente partecipa ovvero i Consorzi ex art. 31 TUEL e la Fondazione Teatro lirico di Cagliari.

Al riguardo, la Sezione osserva che le partecipazioni rientranti in tali casistiche, se è vero che non sono soggette al piano di razionalizzazione ai sensi del comma 2 dell'art.

20 TUSP, è altrettanto vero che debbano essere comunque incluse nella ricognizione annuale ai sensi del comma 1 del citato art. 20.

La partecipazione ad un altro organismo non societario, infatti, viene in rilievo sotto il peculiare profilo di cui all'art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, che prevede la necessità di un piano di razionalizzazione, laddove si rilevino *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”*. In sostanza, ai sensi del citato articolo, i piani di ricognizione adottati devono includere tutte le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, anche quelle in organismi di forma non societaria (Consorzi ex art. 31 TUEL e Fondazioni), affinché l'Amministrazione socia possa valutare i profili di analogia o similarità delle attività svolte dalle società partecipate con le attività svolte dagli enti pubblici strumentali, ai fini della eventuale razionalizzazione della propria partecipazione societaria.

In tal senso Corte Conti, SS.RR. in sede di controllo, del. n. 19/SSRRCO/2020 secondo cui: *“l'ambito di estensione oggettiva dei piani di revisione prescritti dal TUSP ha ad oggetto i soli enti aventi natura societaria (e non, per esempio, consorzi, associazioni o fondazioni), anche se alcuni dei parametri che, in base alla legge, devono informarne il contenuto (quale, in particolare, quello prescritto dall'art. 20, comma 1, lett. c), “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”) impongono, indirettamente, di estendere la valutazione all'ambito complessivo degli enti e organismi, societari e non, detenuti dagli enti pubblici”*.

Sul tema del perimetro oggettivo di applicazione delle disposizioni in tema di ricognizioni periodiche, si richiama anche la recente deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG del 20 maggio 2024 (*“Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari”*) della Sezione delle Autonomie, in cui si può leggere: *“la giurisprudenza delle Sezioni regionali ha ritenuto che occorra includere nelle ricognizioni annuali i consorzi, le fondazioni, società spin off e start up universitarie, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici”*; ancora, *“è d'obbligo evidenziare come la necessità di censire anche partecipazioni non societarie sia confermata dal Mef che periodicamente, nel ‘manuale operativo’ adottato, da ultimo in data 11 marzo 2024, in concomitanza dell'avvio della annuale acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e del censimento delle partecipazioni precisa come nel censire le*

proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali debbano indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell'elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al d.lgs. n. 118/2011, par. 3.1)".

La necessità di ricomprendere nella ricognizione annuale gli altri organismi non societari, inoltre, rileva sotto l'ulteriore profilo della rilevazione delle eventuali partecipazioni indirette, detenute per il tramite di tali organismi non societari.

Al riguardo, infatti, l'art. 20, comma 1 prevede che le Amministrazioni effettuino annualmente *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*. La norma, quindi, richiede un'analisi complessiva, comprensiva di eventuali partecipazioni indirette.

Sotto questo profilo, il Comune non ha censito le partecipazioni indirette detenute per il tramite del CACIP, ritenendo evidentemente ricorrente una situazione *"non di controllo"* nei confronti del citato Consorzio, basandosi sugli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanati il 20 novembre 2019" e sulla circostanza che debba essere il CACIP a adottare il provvedimento di razionalizzazione delle proprie partecipazioni.

La Sezione, nel prendere atto del percorso motivazionale seguito dal Comune, tuttavia, ritiene che l'inclusione di tutte le partecipazioni societarie indirette, ancorché non di controllo, sia conforme alla lettera oltre che alla funzione delle norme previste dal d.lgs. n. 175/2016.

L'art. 2, comma 1, lett. g), TUSP ha fornito una definizione specifica di partecipazione indiretta (*«la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi a controllo pubblico da parte della medesima amministrazione pubblica»*), in quanto funzionale alla perimetrazione dell'ambito soggettivo di applicazione del regime vincolistico di cui al medesimo Testo unico (cfr. citata del. n. 10/SEZAUT/2024/FRG del 20 maggio 2024).

Dal punto di vista del perimetro oggettivo, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, richiesto annualmente dal citato art. 20 comma 1, risponde all'esigenza per l'Ente di avere un quadro informativo il più completo possibile del sistema delle partecipazioni comunali, quale presupposto per la legittima adozione delle più opportune scelte di razionalizzazione, avendo riguardo all'efficiente gestione delle

partecipazioni pubbliche ed alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, come espressamente prescritto dall'art. 1, comma 2, TUSP.

Si osserva, infatti, che le eventuali criticità nella gestione di una partecipazione indiretta, ancorché non di controllo, si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio della società direttamente partecipata e, di riflesso, possono ripercuotersi su quelli del socio pubblico.

Nel caso di specie, ciò potrebbe accadere, in ipotesi, con riferimento alla partecipazione indiretta nel Consorzio per la reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini - Cagliari (CREA) in liquidazione, la cui procedura di liquidazione si protrae da anni. La possibilità di detenere partecipazioni, anche indirette, non esime mai le Amministrazioni dal rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e delle regole della contabilità pubblica.

Ciò, sarebbe già sufficiente a farne discendere la doverosità di considerare anche le società partecipate indirettamente per il tramite di società o altri organismi soggetti, ancorché non di controllo, nei piani di ricognizione annuale.

A fortiori, si sottolinea che i consorzi, disciplinati dall'art. 31, d.lgs. n. 267/2000, quali forme associative degli enti locali, sono enti strumentali degli enti locali partecipanti, costituiti per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni di interesse comune, e sono assimilati alle pubbliche amministrazioni (art. 2, co. 1, lett. a, Tusp).

Nel caso di specie, a seguito della l.r. Sardegna 10/2008, la compagine consortile del CACIP, è costituita da soli Enti pubblici locali (Città Metropolitana di Cagliari; Comune di Cagliari; Comune di Assemini; Comune di Capoterra; Comune di Elmas; Comune di Sarroch; Comune di Sestu; Comune di Uta).

Pertanto, la natura stessa del consorzio, quale ente pubblico, e la stessa composizione della compagine, a totale partecipazione pubblica, fa presumere quanto meno la sussistenza di una situazione di controllo pubblico congiunto.

La considerazione nella revisione ordinaria annuale anche di questa tipologia di partecipazioni consente, inoltre, di mitigare il naturale affievolimento dei poteri di controllo dell'ente socio sugli organismi partecipati, dovuto alla presenza di più livelli di partecipazione, che rende, di fatto, complesso l'esercizio delle prerogative connesse

alla qualità di socio e, conseguentemente, concreto il rischio di deresponsabilizzazione dalle attività di controllo sulle partecipate indirette.

Ciò posto, non è in dubbio che un eventuale piano di razionalizzazione delle partecipazioni in parola sia di competenza del Consorzio, socio diretto; allo stesso tempo, è altrettanto chiaro che la ricognizione annuale di tali partecipazioni consente di colmare il *gap* informativo del socio indiretto sotto un duplice il profilo: il primo, quello dell'eventuale deliberazione di razionalizzazione da prendere in seno all'assemblea consortile; il secondo, quello di tutelare tempestivamente gli equilibri del bilancio comunale in caso di gravi criticità finanziarie che, attraverso l'Ente socio diretto, potrebbero riflettersi sul socio indiretto.

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che le partecipazioni indirette detenute dal comune di Cagliari tramite il CACIP, pur non essendo soggette al piano di razionalizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 TUSP (piano di competenza eventualmente del Consorzio stesso, a cui il Comune comunque partecipa) debbano essere incluse nella ricognizione annuale ai sensi del comma 1 del citato art. 20 e, conseguentemente, raccomanda all'Ente di includerle nel prossimo piano di ricognizione.

La Sezione, alla luce degli atti esaminati, rivolge all'Ente l'invito a proseguire e ampliare l'attività periodica di ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, con la raccomandazione di superare le criticità segnalate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, riservandosi ogni eventuale successiva ulteriore valutazione in merito ai piani in questione,

ACCERTA

l'adempimento, da parte del Comune di Cagliari, degli obblighi previsti dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con i rilievi e con le raccomandazioni sopra esposti in parte motiva;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema ConTe, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Cagliari, anche per la successiva pubblicazione sul sito *web*

istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 15 settembre 2026.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

IL RELATORE

Raffaele Giannotti



RAFFAELE
GIANNOTTI
16.09.2026
18:12:37
GMT+02:00

IL PRESIDENTE

Antonio Contu



ANTONIO
CONTU
17.09.2026
21:25:09
GMT+02:00

Depositata in Segreteria

Il dirigente SAUR

Dott. Paolo Carrus



PAOLO
CARRUS
17.09.2026
23:29:23
GMT+02:00